

(N. 165)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINUCCI MARIANI, BUFFONI,
DE CATALDO e GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1983

Modifica del Capo IV del Titolo XI del Libro secondo del
Codice penale « Dei delitti contro l'assistenza familiare »

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 570, secondo comma, del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 40.000 a lire 400.000 chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia separato legalmente per sua colpa.

La norma è quindi applicabile anche in caso di separazione, ma il reato non sussiste nei confronti del coniuge « separato per sua colpa » e di quello al quale l'attuale revisione del codice civile, dopo la riforma del 1975, la separazione è « addebitabile ».

Resta inoltre escluso dalla tutela penale l'ex coniuge al quale la sentenza di divorzio ha riconosciuto il diritto a una somministrazione.

Appare opportuno ed equo estendere la previsione dell'articolo 570 del codice penale a tutti i coniugi separati e agli ex coniugi, cioè a coloro che dopo la separazione e/o il divorzio hanno diritto a un assegno necessario al loro mantenimento.

Si propone inoltre l'abrogazione della prima parte del primo comma e quindi di cancellare le modalità attraverso le quali si realizza il reato di violazione dell'obbligo di assistenza familiare, allo scopo innanzitutto di eliminare l'anacronistico concetto di « condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia » e poi di evitare (specie in considerazione del fatto che spesso sono proprio le donne quelle costrette ad « abbandonare » il tetto coniugale perchè vittime di maltrattamenti e violenze) che l'abbandono del tetto coniugale possa di per sè costituire motivo di denuncia.

Infine appare giusto e necessario, perchè mantenga il suo effetto deterrente, adeguare l'importo della multa elevandolo da un minimo di lire 400.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

Quanto all'articolo 571 che prevede e punisce l'abuso dei mezzi di correzione, si osserva che la pedagogia moderna esclude che si possa parlare « di mezzi di correzione »

intendendo per questi percosse o altro tipo di punizione corporale. Già per tale motivo questo articolo del codice penale andrebbe abrogato. Ma, per di più, la previsione della legge non soltanto legittima « l'uso » di tali mezzi di correzione, ma prevede per « l'abuso » una pena inferiore a quella prevista per le percosse e le lesioni in considerazione appunto del diritto di genitori, mae-

stri, custodi, di correggere le persone a loro affidate per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di un'arte o professione.

Si propone dunque l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale sicchè eventuali attività illecite restino punite ai sensi degli articoli 581, 582, 583, 572 e 575 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 570. - (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). — Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, ovvero non adempie all'obbligo di somministrare l'assegno stabilito in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge ».

Art. 2.

L'articolo 571 del codice penale è abrogato.